



Comune di Villata

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria

N.18

OGGETTO:

Definizione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013

L'anno duemilatredecim addì diciotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BULLANO Franco - Sindaco	Sì
2. LAIONE Bruno - Assessore	Sì
3. BERTANI Giovanna - Vice Sindaco	Sì
4. BARBERO Marco - Consigliere	No
5. BOTTINO Roberto - Consigliere	Sì
6. DELL'OLMO Maria Grazia - Consigliere	Sì
7. ARLONE Edgardo - Consigliere	No
8. PELA Roberto - Consigliere	Sì
9. ARLONE Marco - Consigliere	Sì
10. UGA Pietro Umberto - Consigliere	Sì
11. TRIBERTI Raul - Consigliere	Sì
12. TRIBERTI Licia - Consigliere	No
13. TRUFFA Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BULLANO Franco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;

RILEVATO che l'IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati;

RILEVATO, altresì, che uno degli aspetti di maggior rilievo dell'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 era rappresentato dalla riserva di una quota dell'IMU allo Stato, disciplinata dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011, il quale riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%.

LETTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 che per gli anni 2013 e 2014 ha soppressa la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e al contempo ha attribuito allo Stato stesso il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. In relazione a detti fabbricati, i Comuni conservano la potestà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% e, conseguentemente, di disporre del relativo gettito.

VISTO l'art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 che stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
- i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

PRESO ATTO che l'art. 1 del Decreto Legge 102/2013 (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54) testualmente recita:

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

VISTA la L. 28/10/2013 n. 124;

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 27/06/2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/09/2012 con la quale sono state definite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna avente ad oggetto “Modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria” con cui veniva introdotto l'art. 2/bis – Abitazione concessa in comodato gratuito;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2013, confermare le aliquote stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 27/09/2012 nonché di definire l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito di cui all'art. 2/bis del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria e precisamente:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola	0,30 %
Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale	0,76%
Aree fabbricabili	0,89 %
Terreni agricoli	0,89 %
Per tutti gli altri immobili	0,89%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20%

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
PARERE FINANZIARIO	Favorevole	18/11/2013	F.to:Laura Sassetti	
PARERE RESP. TRIBUTI	Favorevole	18/11/2013	F.to:Bullano Franco	

Si procede a votazione: **PRESENTI n. 10; VOTI FAVOREVOLI n. 10; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0 palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;**

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2013, le aliquote stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 27/09/2012 nonché di definire l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito di cui all'art. 2/bis del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria e precisamente:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola	0,30 %

Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale	0,76%
Aree fabbricabili	0,89 %
Terreni agricoli	0,89 %
Per tutti gli altri immobili	0,89%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20%

2. DI STABILIRE le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze di Legge, ossia € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 ed € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : BULLANO Franco

Il Segretario Comunale
F.to : Pappacena Dott.ssa Marilena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

N 534 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale VIENE pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/11/2013 al 06/12/2013.

Villata, li 21/11/2013

Il Segretario Comunale
F.to Pappacena Dott.ssa Marilena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo.

Villata, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Villata, li 18-nov-2013

Il Segretario Comunale
F.to Pappacena Dott.ssa Marilena